

La causa dei patti di famiglia alla prova dell'azione pauliana

4

In un'epoca sempre più caratterizzata dall'allargamento e internazionalizzazione dei mercati, il passaggio generazionale e la trasmissione dell'azienda di famiglia rappresentano un momento cruciale per la vita e la vitalità di un'impresa¹; al quale, tuttavia, il sistema successorio italiano non ha, tradizionalmente, saputo fornire risposte adeguate².

Da sempre in bilico tra tutela del disponente e interesse dei familiari a succedere³ – il sistema successorio ha vieppiù mostrato il fianco ogniqualvolta, calato nel particolare contesto aziendale⁴, assai raramente ha mostrato d'essere all'altezza del compito di preservare il valore di una azienda⁵; giungendo spesso, ed

anzi, a pregiudicarlo seriamente con l'instaurazione di una comunione ereditaria o, peggio, con la trasmissione dell'impresa ad un successore incapace a provvedervi.

E il divieto generale dei patti successori – pure tradizionalmente posto a presidio della libertà del disponente – altro non ha poi fatto se non ulteriormente irrigidire tale situazione⁶, sbarrando la strada alla possibilità, per i protagonisti della vicenda successoria che avesse ad oggetto un'azienda di famiglia – e che fossero concordi circa l'opportunità di regolamentare preventivamente e pattiziamente le sorti dello speci-

1. L'importanza di tale momento è stata colta già da tempo dall'imprenditoria, che non a caso ha dato vita, nel 1997, all'Associazione italiana delle Aziende Familiari il cui scopo è, proprio, quello di assicurare la continuità dei processi di transizione e lo sviluppo delle aziende familiari. (www.aidaf.it).

2. Solo con riferimento ad ipotesi del tutto peculiari – legate all'esercizio di attività agricola – è stata presa in considerazione l'esigenza di garantire la prosecuzione dell'impresa mediante attribuzioni preferenziali dell'azienda: v. l'art. 49 l. 3.5.1982, n. 203, nonché gli artt. 4 e 5 l. 31.1.1994, n. 97.

3. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Giuffrè, 2001, p. 465; BONILINI, voce *Testamento*, nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XIX*, Utet, 1999, p. 342, ove si nota come la volontà alla base del testamento «*si riannoda al sentimento, è la traduzione, anche giuridica, della realtà degli affetti, delle emozioni, degli ideali, delle convinzioni*».

4. Ormai da tempo la dottrina ha indirizzato gli studi verso gli istituti alternativi al testamento proprio in ragione della natura dei beni «*che esige un tipo di trasferimento adeguato alla loro diversa destinazione*» e alle «*esigenze segnate dalle differenti qualità e dei più vari bisogni dei soggetti cui vengono trasmessi*»: PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Jovene, 1983, 3 ss.; ID., *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, VIII, 1, Esi, 2003.

5. Cfr. Iudica, *Il family buy-out come strumento di preservazione del valore dell'impresa nella successione mortis causa*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Giuffrè,

2004, p. 597 ss., ove correttamente si evidenzia come la successione nella partecipazione societaria, in quanto comporta un potere amministrativo e gestionale, incide sul valore del bene poiché «*ne muta le condizioni di amministrazione e di gestione: ossia in quanto incide sull'attitudine dell'impresa a produrre ricchezza e a svilupparsi nel tempo*».

6. RESCIGNO, *Attualità e destino del divieto dei patti successori*, in *La trasmissione familiare della ricchezza*, Cedam, 1995, 1 ss. Peraltro, l'intralcio al perseguimento di interessi altrimenti meritevoli posto dal divieto dei patti successori nonché la necessità di un intervento del legislatore sul divieto è da tempo sottolineato da diversi autorevoli autori. In tale senso, Roppo, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 5 ss.: «*Ridurre e alleggerire il divieto significa meno vincoli e più libertà; ma insieme significa anche meno opacità e più trasparenza nelle operazioni di autonomia privata. Significa, poi, anche più efficienza nell'allocatione e nell'impiego delle risorse*»; CACCAVALE-TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, *ibidem*, 74 ss.; IEVA, *Divieto di patti successori e tutela dei legittimari*, in *Riv. notar.*, 2005, I, 934 ss. nonché ID., *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. notar.*, 1997, I, 1373 e DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Jovene, 1976, p. 3, ove si evidenzia come «*il divieto imposto dall'art. 458 cod. civ., espressione della tutela della libertà assoluta di testare, sembra dar ragione a chi individua nel diritto successorio il settore del diritto civile vincolato, più di ogni altro, ad antichi schemi e refrattario ai rinnovamenti*».

fico «bene» – di stipulare un qualsivoglia accordo che effettivamente, dell'azienda, ne preservasse valore e continuità.

Ed è stato proprio questo difficile confronto tra esigenze imprenditoriali e sistema successorio ad aver indotto, già nei primi anni novanta del secolo scorso, la Commissione Europea ad emanare una Raccomandazione (la n. 94/1069/CE del 7 dicembre 1994)⁷ con la quale, “preso atto che circa il 10% delle dichiarazioni di fallimento sono ascrivibili ad un'errata gestione dei profili legati alla successione mortis causa”, si invitavano gli Stati membri ad agevolare la successione durante la vita dell'imprenditore attenuando gli ostacoli – come quelli scaturenti, appunto, dal divieto dei patti successori – che tipicamente si frappongono al perseguimento dell'anzidetto obiettivo⁸.

Con legge 14 febbraio 2006, n. 55, in vigore dal 16 marzo 2006, sono stati quindi introdotti nel codice civile gli articoli da 768-bis a 768-octies disciplinanti il c.d. patto di famiglia: ovvero sia, il contratto, e quindi l'atto *inter vivos*, con cui al disponente viene data la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, l'azienda o le proprie quote ad uno o più discendenti, i quali dovranno liquidare al coniuge del disponente ed a coloro che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la successione del disponente, un valore corrispondente alle quote di legittima previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile⁹.

7. La riforma era stata auspicata, come detto, dalla Raccomandazione della Commissione Ce del 7 dicembre 1994, che si legge anche in *G.U.C.E.* 31 dicembre 1994, L 385, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, 98/C (in *G.U.C.E.*, 28 marzo 1998, C93/2) ove viene trattata la questione della continuità delle imprese medio-piccole nei trapassi generazionali. Sulle molteplici implicazioni, MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2006, p. 533, n. 42., p. 539 ss. e n. 14 e 15 a p. 545, ove si evidenzia che «solo un'azienda su cinque resisterà fino alla terza generazione».

8. Calò, *Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1997, II, 217 ss., che analizza le diverse iniziative comunitarie che, a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, hanno toccato le imprese, soprattutto piccole e medie.

9. Secondo A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linee per una riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Dir. priv.*, 1998, 261, l'obiettivo perseguito con il patto di famiglia è quello di provvedere alla «riallocazione consensuale del controllo» e ciò «sul presupposto che l'imprenditore che “passa la mano” è nella posizione migliore per identificare chi sia più adatto ad assumere il governo dell'impresa e quindi a designare il proprio successore».

Se, dunque, intenzione del legislatore è stata quella di realizzare una sorta di anticipata successione a titolo particolare, avente ad oggetto esclusivamente l'azienda o le partecipazioni sociali, dando soddisfazione, come era nelle parole della relazione accompagnatrice, a «l'esigenza di consentire all'imprenditore di disporre in vita della propria azienda in favore di uno o più dei propri discendenti, purché con l'accordo dei rimanenti discendenti e dell'eventuale coniuge», assai significativo in questa prospettiva, risulta allora una indagine volta a verificare quale sia, del patto di famiglia, la tenuta sistematica d'innanzi allo strumento della revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e ss. c.c.

Premesso infatti che l'azione revocatoria investe, secondo la previsione del primo comma della norma poc'anzi ricordata, (solo) gli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio dei suoi creditori, e premesso altresì che dagli atti di disposizione suscettibili di revocatoria vadano pacificamente esclusi quelli compiuti *mortis causa* – posto che tali atti determinano eventualmente un pregiudizio per i creditori solo a partire dal momento dell'apertura della successione¹⁰ – la risposta al quesito posto passa necessariamente dalla necessità di stabilire quale sia, del patto di famiglia, la natura causale con ciò stabilendo la collocazione di tale peculiare accordo rispetto alle regole del sistema successorio¹¹.

Ebbene. La natura giuridica del patto di famiglia è, notoriamente, controversa, non mancando opinioni che vi ravvisano non già – come inizialmente detto –

10. Ipotesi, questa, rispetto alla quale i creditori possono tuttavia tutelarsi con un diverso strumento, rappresentato dalla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, ai sensi dell'art. 512 c.c., mediante il quale i creditori del *de cuius* possono assicurarsi il soddisfacimento con i beni del defunto a preferenza dei creditori dell'erede e dei legatari.

11. Peralto, sul punto vale la pena segnalare come sia rinvenibile un unico precedente in termini, nel quale un giudice di merito ha in effetti accolto una domanda di revocatoria avente ad oggetto un patto di famiglia, respingendo gli argomenti portati dal convenuto per negarne la sottoponibilità al rimedio (Trib. Torino, Sez. spec. Impresa, 20 febbraio 2015). Pare comunque da sottolineare come, nel caso sottoposto al giudice del merito, il patto avesse “*natura di atto a titolo gratuito, in quanto a fronte del trasferimento di partecipazioni sociali manca[va] la previsione di una corrispondente attribuzione in favore del disponente*”. Ed infatti, motiva la sentenza, “*la somma a carico di G. G. e G. G., da pagare a G. R. e G. M., di importo peraltro molto modesto rispetto all'attribuzione effettuata a loro favore (euro 15.000 a carico di ciascuna, a fronte di un valore dell'attribuzione di euro 241.007 e dell'accollo da parte del disponente del debito di euro 60.335) costituisce un onere gravante sull'assegnazione gratuita.*”.



un semplice atto di disposizione *inter vivos*, bensì un atto con causa complessa¹²; realizzante, in particolare, insieme ad una funzione di liberalità, anche una funzione, latamente successoria, nella misura in cui determina la distribuzione di talune sostanze anticipatamente rispetto al momento dell'apertura della successione, con modalità che comportano una divisione anticipata del patrimonio del disponente¹³. Una sorta, dunque, di causa ibrida, in cui è presente anche la finalità propria delle disposizioni successorie: ovvero la distribuzione del patrimonio in vista della morte della persona; come parrebbe peraltro confermato dalla circostanza che la l. n. 55/2006, istitutiva del patto di famiglia, ha provveduto ad integrare il testo dell'art 458 c.c., in materia di divieto di patti successori, in esso precisando che sono fatte salve le previsioni degli articoli 768 ss. c.c., da intendersi dunque come ipotesi di deroga al divieto dei patti successori (in ipotesi, istitutivi).

E ancora più radicalmente, nella direzione della causa successoria, con esclusione altresì della causa liberale o donativa, si colloca un'autorevole dottrina¹⁴ ad avviso della quale il patto di famiglia, ancorché indubbiamente – quanto necessariamente – stipulato *inter vivos*, si presenta come un peculiare contratto

dotato di “*causa di successione*”, in quanto “*funzionalmente destinato a regolare la successione nell'azienda o nelle partecipazioni senza incorrere nel divieto posto altrimenti dall'art. 458 c.c.*”. Di qui la conclusione secondo cui tale patto, come ogni attribuzione a causa di morte, non possa essere qualificato come atto di liberalità in senso tecnico, in quanto la presenza delle liberalità è, in esso, “*del tutto irrilevante così come lo è per il testamento; infatti mentre il problema della forma è risolto in radice (art. 768 ter c.c.), la necessità che gli altri legittimari ricevano dall'assegnatario il valore della propria quota, salva la loro facoltà di rinunciarvi, rende superflua ogni valutazione in proposito*”. Ne discende, ulteriormente, l'applicazione delle norme riguardanti le successioni, sicché esso “*appare soggetto non alle ipotesi di revocazione previste per le donazioni (ingratitude, sopravvenienza di figli) ma a quelle delle successioni e segnatamente dell'indegnità, che ben può realizzarsi successivamente all'esecuzione del patto*”.

E se così è – come in effetti parrebbe che sia, almeno secondo questa impostazione – è sin troppo facile concludere, per quanto qui più di ogni altra cosa interessa, come sia da escludere del tutto ai patti di famiglia l'applicazione della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria (e fallimentare) sul presupposto – invero condivisibile – che la soggezione all'*actio pauliana* è esclusa proprio dalla prevalenza della causa successoria su quella di liberalità.

Ciò, si badi bene, non implica in alcun modo l'esclusione di qualsivoglia tutela del creditore. Al contrario, nella mutata prospettiva qui analizzata, tale tutela troverebbe molto semplicemente realizzazione nei “*meccanismi del diritto delle successioni, ovvero mediante la responsabilità illimitata del legittimario sia pure per la quota a lui riferibile (art. 754 c.c.), che però qui sembra coincidere con l'intera attribuzione, salva la sua rivalsa verso i legittimari che abbiano ricevuto i conguagli*”, salva poi, per i creditori, “*la possibilità di avvalersi del diritto alla separazione (art. 512 ss. c.c.) al fine di evitare la confusione tra l'azienda o il pacchetto azionario ed il restante patrimonio del beneficiario, onde agire con preferenza sui creditori personali di questo*”¹⁵.

12. G. SICCHIERO, *La causa del patto di famiglia*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 1261 e ss.

13. Di “*contratto successorio*” parla senz'altro, ad es., L. BALESTRA, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, p. 372 s.

14. G. SICCHIERO, *Op. cit.*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 1266.

15. G. SICCHIERO, *op. cit.*, p. 1274 e s.